

La Previdenza complementare

Sul sito <u>www.fisacgruppointesasanpaolo.it</u>, nella pagina delle guide, troverai tutti gli approfondimenti e la modulistica.

Sul sito trovi anche il nostro esperto Giampiero Reccagni a tua disposizione per consulenze personalizzate.

Edizione novembre 2016 – 2° aggiornamento



Sommario

1 NOZIONI GENERALI	
1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI	
2. ADESIONE	
3 CONTRIBUZIONE	
4 ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO	
5 GESTIONE	
6 PRESTAZIONI	8
6.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	
6.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO	
6.2.2 Trasferimento	
6.2.3 Riscatto della posizione maturata	
·	
6.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE 7 DISCIPLINA FISCALE	
7.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI	
7.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI	
7.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI	
7.3.1 Regime fiscale vecchi iscritti	
7.3.2 Regime fiscale nuovi iscritti	
8 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTA	
GRUPPO INTESA SANPAOLO	
8.1 FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GROPPO INTESA SANPAOLO	
8.1.2 Adesione	
8.1.3 Contribuzione	
8.1.4 Gestione	
8.1.5 Iscrizione dei familiari fiscalmente a carico	
8.1.6. Prestazioni accessorie	
8.1.7 Anticipazioni	
8.1.8 Riscatti parziali	
8.1.9 Informativa	
8.2 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	
8.2.1 Iscritti	
8.2.2 Adesione	22
8.2.3 Contribuzione	22
8.2.4 Gestione patrimoniale	
8.2.5 Informativa	
8.3 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SAN PAOLO	
8.3.1 Iscritti	
8.3.2 Adesione	24

:	8.3.3 Contribuzione	24
	8.3.4 Prestazioni	24
:	8.3.5 Gestione patrimoniale	25
	8.3.6 Informativa	25
	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO	
	8.4.1 Iscritti	
	8.4.2 Adesione	27
	8.4.3 Contribuzione	27
	8.4.4 Prestazioni accessorie	27
;	8.4.5 Gestione patrimoniale	28
:	8.4.6 Informativa	28



1 NOZIONI GENERALI

Se innumerevoli sono stati gli interventi nel settore pubblico, parallelamente, ed in modo egualmente contraddittorio, si è intervenuti nella "previdenza integrativa".

Infatti, dopo il <u>D.Lgs n. 124 del 21/4/93</u>, la norma fondante del secondo pilastro previdenziale che disciplinava in forma organica i fondi pensione, abbiamo avuto la riforma Dini del 1995 (<u>Legge 335/1995</u>) che, oltre ad intervenire sulla previdenza pubblica, ha prodotto un primo profondo rivoluzionamento del precedente impianto normativo con interventi sulle norme relative alla gestione dei fondi pensione, sulla permanenza nei fondi stessi e sul regime tributario applicato, e il <u>D.Lgs n. 47 del 18/2/00</u> che ha istituito le forme pensionistiche individuali, esteso la possibilità di adesione a forme di previdenza complementare alle casalinghe (fondo costituito presso l'Inps) e modificato il regime fiscale dei fondi pensione e dei contratti di assicurazione sulla vita.

Successivamente nel 2004, la riforma Maroni, in tema di previdenza integrativa, ha previsto un intervento sul flusso dei finanziamenti (con il conferimento del TFR ai fondi pensione tramite il meccanismo del silenzio/assenso), la ridefinizione della disciplina fiscale applicata e l'equivalenza delle diverse forme previdenziali esistenti.

Il <u>D.Lgs 252 del 2005</u> (Testo Unico sulla previdenza complementare) attuativo della <u>Legge delega n.243/2004</u>, è entrato in vigore a partire dal 1/1/2007 e, allo stato attuale, rappresenta il testo legislativo che disciplina l'intera materia della previdenza complementare.

La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare la pensione di base, corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria, con prestazioni pensionistiche aggiuntive al fine di assicurare il mantenimento, anche durante la pensione, del tenore di vita fruito durante il periodo lavorativo.

Non esiste un'unica tipologia di fondi pensione.

Una prima importante distinzione deriva dal rapporto tra contribuzioni e prestazioni che li classifica in:

FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Il livello dei contributi che i lavoratori e il datore di lavoro si impegnano a versare è fissato dallo statuto o dalle fonti istitutive. Funzionano in base al principio della capitalizzazione individuale. I contributi sono versati su una posizione individuale intestata al lavoratore e sono poi investiti in attività finanziarie. Pertanto la prestazione finale dipende dall'ammontare dei contributi versati e dal rendimento degli investimenti.

Questo tipo di fondo pensione è l'unico ammesso dalla normativa italiana per i lavoratori dipendenti.

FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA

Il livello della prestazione del fondo corrisposta alla maturazione del diritto alla pensione è definito nello statuto.

E' certa l'entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta: l'iscritto e l'azienda potrebbero essere chiamati ad una maggiore contribuzione nel caso in cui il patrimonio del fondo non sia sufficiente a garantire la prestazione definita.

Non essendo più previsti dalla normativa italiana, sono fondi già preesistenti alla \underline{L} . $\underline{421/92}^1$.

Una seconda distinzione deriva dalle modalità istitutive e li classifica in:

• FONDI PENSIONE COLLETTIVI

L'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori (ad esempio azienda, gruppo, settore produttivo).

• PIANI PENSIONE INDIVIDUALI

L'adesione avviene su base individuale, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa, a fondi pensione aperti o piani pensionistici individuali mediante contratti assicurativi.

¹ Ad esempio sono fondi a prestazione definita, con iscritti ancora in servizio, la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale Sanpaolo e il Fondo Pensione Banco di Napoli Sezione A.



La terza importante classificazione riguarda le fonti istitutive dei fondi pensione e le modalità di adesione:

FONDI PENSIONE NEGOZIALI (CONTRATTUALI) O CHIUSI²

Questi fondi sono istituiti in forza di un contratto collettivo di lavoro o altro accordo collettivo stipulati dalle organizzazioni sindacali.

Il termine "chiuso" deriva proprio dal fatto che tali fondi sono riservati ai lavoratori di determinate categorie, aziende o aree territoriali.

• FONDI PENSIONE APERTI

Questi fondi sono costituiti su iniziativa unilaterale da parte di intermediari finanziari abilitati, quali banche, Sim, Sgr, compagnie di assicurazione e imprese di investimento comunitarie.

A differenza del fondo negoziale, l'ambito dei destinatari non è predefinito.

L'adesione al fondo aperto può essere "collettiva" o "individuale".

1.1 DISTINZIONE TRA VECCHI E NUOVI ISCRITTI

Una particolare rilevanza, ai fini delle previsioni di legge relativamente alla contribuzione e alle prestazioni, riguarda la distinzione degli aderenti ai fondi pensione, tra:

VECCHI ISCRITTI, cioè i soggetti che alla data del 28 aprile 1993 erano iscritti presso una forma di previdenza complementare già istituita alla data di entrata in vigore della L. 421/92 (cosiddetti fondi preesistenti) e che non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata;

La qualifica di Vecchio o Nuovo iscritto è riportata sul prospetto riepilogativo della posizione individuale che viene inviato agli iscritti ogni anno.

• **NUOVI ISCRITTI,** cioè gli aderenti a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993.

In questa pubblicazione, rivolta a lavoratori dipendenti, sono affrontati in particolare gli aspetti generali dei FONDI PENSIONE NEGOZIALI O CHIUSI a contribuzione definita e gestiti secondo il principio della capitalizzazione individuale. Molti degli aspetti trattati risultano comunque comuni alla generalità dei fondi.

2. ADESIONE

L'adesione da parte del lavoratore a un fondo è volontaria. Il lavoratore, se sceglie di aderire, è comunque

vincolato all'adesione al fondo pensione contrattuale di riferimento per la propria azienda³. Il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceve la documentazione informativa e la domanda di iscrizione da trasmettere al fondo e può iscriversi in qualsiasi momento.

Per i nuovi assunti l'adesione può avvenire anche con il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Perché mi conviene aderire ad un Fondo pensione? Per avere livelli più elevati di copertura previdenziale,

Per avere livelli più elevati di copertura previdenziale, per i benefici fiscali sui contributi che verso, per l'utilizzo del contributo aziendale.

E perché conviene iscriversi subito? Così inizia a decorrere:

- il versamento della contribuzione aziendale,
- il raggiungimento del limite degli 8 anni per l'eventuale anticipo dello zainetto.

² Spesso viene usato impropriamente il termine "chiuso" per definire i fondi pensione ai quali sono iscritti lavoratori assunti fino ad una determinata data e che quindi andranno progressivamente ad esaurirsi, come ad esempio la Cassa di Previdenza SanPaolo o Cassa di Previdenza Cariparo o Fondo pensioni Cariplo.

³ Nel Gruppo Intesa San Paolo, nel tempo, sono intervenuti accordi sindacali che, nel regolamentare la trasformazione di alcuni Fondi già presenti nel Gruppo, hanno previsto la possibilità di optare per l'iscrizione/trasferimento della posizione presso quelli che sono stati, fino a giugno 2016, i due maggiori Fondi di Gruppo (Fondo Sanpaolo IMI e FAPA Intesa), individuandoli entrambi come fondi di riferimento. Con la fusione per incorporazione dei due Fondi nel "Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo", quest'ultimo è diventato l'unico fondo "di riferimento" del Gruppo.

E' comunque prevista la possibilità, dopo due anni di permanenza nel fondo aziendale o di categoria, di trasferire liberamente la posizione individuale a un qualsiasi fondo aperto: tuttavia, all'attualità, non è prevista la "portabilità" della contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la perdita della contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

3 CONTRIBUZIONE

I versamenti che confluiscono ai fondi sono distinti in:

- contribuzione del lavoratore
- contribuzione dell'azienda
- conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quota parte o totale.

Le intese collettive e gli statuti stabiliscono il livello e la misura dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore⁴.

A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.

Una volta che le contribuzioni, compreso il TFR, sono entrate nel fondo pensione, quindi destinate alla realizzazione delle finalità previdenziali, diventano intangibili, cioè non possono essere vincolate né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo: tale salvaguardia cessa nel momento in cui l'iscritto acquisisce il diritto al riscatto del capitale e pertanto, sotto questo punto di vista, è possibile utilizzare la quota accumulata a garanzia di eventuali finanziamenti.

La contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è normalmente stabilita in misura percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, ma può essere anche calcolata sull'imponibile INPS o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa⁵.

3.1 CONFERIMENTO DEL TFR⁶

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che decidano di aderire al fondo, è obbligatorio il conferimento dell'intero TFR maturando a decorrere dalla data di iscrizione.

Invece, per i nuovi iscritti che abbiano avuto un'occupazione, presso qualunque datore di lavoro, prima del 28 aprile 1993 è prevista la facoltà di conferire al fondo pensione tutto o in parte il TFR maturando, con l'obbligo di un versamento minimo nelle misure stabilite dallo statuto o dalle intese collettive.

Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il <u>D.Lgs. 252/2005</u> ha regolamentato le condizioni e le modalità di conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare.

A partire dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, entro 6 mesi dalla data di assunzione, qualora non abbia in precedenza aderito ad alcun fondo pensione, può scegliere⁷ con riferimento al proprio TFR "maturando":

Il D.Lgs 252 del 2005 stabiliva che tutti i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 dovevano la loro scelta effettuare destinazione del TFR maturando, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo lavoratori che non hanno destinato il TFR, in tutto o in parte, a forme di previdenza complementare possono in qualsiasi momento decidere conferirlo o aumentarne la quota destinata.

- a) di destinarlo a fondi di previdenza complementare⁸;
- b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.

La legge prevede che in caso di "silenzio" da parte del lavoratore, il TFR venga versato "tacitamente" a forme

⁴ Vedi schede specifiche dei singoli Fondi pensione.

⁵ La base retributiva sulla quale calcolare la contribuzione percentuale è stabilita negli statuti o nelle intese collettive.

⁶ Ha sostituito il vecchio istituto della Liquidazione. Si tratta di un accantonamento commisurato alla retribuzione dell'intera vita lavorativa.

Con specifico modulo TFR2 da inviare all'azienda.

Il TFR viene versato al fondo pensione di riferimento dell'azienda o ad altri fondi pensione eventualmente indicati dal lavoratore (in quest'ultima ipotesi, viene versato al fondo pensione solo il TFR senza alcuna contribuzione da parte dell'Azienda).



di previdenza complementare⁹, in un'apposita linea di investimento garantita.

4 ISCRIZIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Gli statuti dei fondi pensione possono prevedere la possibilità per gli iscritti di costituire presso il fondo stesso una posizione previdenziale a nome di un familiare fiscalmente a carico. La posizione attivata è autonoma e distinta rispetto a quella dell'iscritto di riferimento e destinataria di tutte le previsioni statutarie (es. anticipazioni, trasferimento, riscatto, ecc.).

I familiari fiscalmente a carico¹⁰ sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (non è necessario il requisito della convivenza);
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati (non è necessario il requisito della convivenza);
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.

La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere solo all'atto della richiesta di iscrizione del familiare.

I contributi versati dall'iscritto a favore del familiare fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall'eventuale reddito dello stesso familiare a carico, fino ad azzerarlo; per l'ammontare non dedotto dal reddito del familiare a carico, l'iscritto di riferimento potrà dedurre i contributi versati unitamente a quelli relativi alla propria posizione, sia aziendali che individuali, nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. L'eventuale differenza non deducibile dovrà essere comunicata al fondo per evitare l'assoggettamento ad imposizione fiscale al momento della prestazione previdenziale. Nel caso in cui il familiare non sia più fiscalmente a carico, eventuali versamenti effettuati dall'iscritto di riferimento non beneficeranno della deducibilità fiscale.

In caso di perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico o di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto di riferimento, il familiare **mantiene** la posizione individuale accantonata presso il Fondo, con possibilità di incrementarla mediante versamento di contributi.

Dopo una permanenza minima nel fondo di due anni, il familiare può trasferire la sua posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Questo vincolo temporale non opera qualora, a seguito dell'ingresso nel mondo del lavoro, il familiare abbia acquisito il diritto d'accesso ad altra forma pensionistica complementare.

Il familiare può riscattare la propria posizione in caso di invalidità permanente o, in caso di perdita dello status di familiare fiscalmente a carico conseguente all'ingresso nel mondo del lavoro, per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (nel caso di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e fino a 48 mesi, è possibile il riscatto del 50% della posizione individuale).

5 GESTIONE

Il fondo pensione può effettuare una gestione finanziaria con la formula del monocomparto, cioè con la gestione in "monte unico" delle risorse, oppure utilizzando il principio del multicomparto. Attualmente quella più utilizzata dai fondi pensione è la gestione multicomparto, attraverso l'individuazione di diverse linee di investimento con specifiche caratteristiche di ripartizione del portafoglio e livello di rischio degli strumenti

⁹ La legge prevede che il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti; in assenza di ciò il TFR viene versato al Fondo INPS. In base quindi alle norme di legge e agli accordi sottoscritti nel Gruppo, il TFR di lavoratori "silenti" viene versato al fondo pensione di riferimento dell'azienda (dal 1/7/2016 il Nuovo Fondo Pensioni di Gruppo). Anche in questo caso, viene versato al fondo pensione solo il TFR senza alcuna contribuzione da parte dell'Azienda.

¹⁰ Per essere considerato a carico, il familiare deve avere un reddito inferiore a € 2.840,51 (comprendendo anche l'eventuale rendita dell'abitazione principale).



finanziari presenti, permettendo in tal modo ad ogni iscritto di scegliere in base alla propria propensione al rischio ed alle esigenze previdenziali personali (distanza temporale dal diritto a pensione, eventuali altre coperture finanziarie/previdenziali, previsione di richiedere l'anticipo della posizione pensionistica).

6 PRESTAZIONI

Il fondo garantisce una prestazione correlata a quanto accumulato nella propria posizione individuale, cosiddetto "zainetto", distinguendo fra prestazioni previdenziali in senso stretto (erogate al raggiungimento del diritto a pensione) e ulteriori possibilità di accesso/disponibilità del capitale accumulato.

Per comodità espositiva, è possibile pertanto distinguere fra:

- prestazioni pensionistiche,
- prestazioni prima del pensionamento,
- prestazioni accessorie.

6.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'iscritto, con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione, al momento del pensionamento può richiedere:

- PRESTAZIONE IN CAPITALE: consiste nell'erogazione, in unica soluzione, dell'intera posizione individuale o quota parte di essa definita sulla base della scelta effettuata al momento del pensionamento.
 - La riforma fiscale del <u>D.Lgs. 47/00</u> ha privilegiato, al momento della pensione, le prestazioni in rendita scoraggiando le erogazioni dell'intero capitale accumulato. Tuttavia viene prevista una disciplina transitoria, mantenendo le differenze tra vecchi e nuovi iscritti:
 - i vecchi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 100% dell'ammontare maturato (ma con la possibilità di perdita di alcuni benefici fiscali; vedi "Regime fiscale delle prestazioni");
 - i nuovi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50% dell'ammontare maturato. La differenza è erogata come rendita, salvo che la rendita derivante dalla conversione della posizione non risulti particolarmente esigua¹¹: in tal caso è possibile richiedere l'intera prestazione in capitale.
- PRESTAZIONE IN RENDITA: nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge per la prestazione in capitale, è facoltà dell'iscritto determinare al momento del pensionamento la quota di posizione individuale da convertire in rendita. La quota così determinata viene convertita in una rendita vitalizia, che è calcolata con criteri assicurativi e pertanto è basata, oltre che sull'ammontare della posizione individuale, sulla speranza di vita dell'iscritto al momento del pensionamento (ricavata dalle tavole demografiche di mortalità in base al sesso e all'età).

La rendita è rivalutata annualmente.

Può essere reversibile a favore di beneficiari indicati dall'iscritto: in tal caso, l'importo

Il legislatore ha voluto rafforzare la finalità che hanno i Fondi, cioè di assicurare il mantenimento, anche durante la pensione, del tenore di vita fruito durante il periodo lavorativo. La rendita vitalizia è lo strumento che meglio svolge questa funzione contro il rischio di vivere più a lungo rispetto alle risorse disponibili.

Per questo motivo il legislatore ha previsto la perdita di alcuni benefici fiscali per quelle prestazioni che non hanno finalità previdenziali (in tal modo sono stati eliminati gli "alibi" fiscali a strumenti che sono semplici forme di risparmio finanziario).

erogato sarà calcolato sulla percentuale scelta di reversibilità ed anche sulla speranza di vita del beneficiario indicato.

La prestazione è, di norma, erogata tramite una Compagnia d'assicurazione convenzionata con il fondo

-

¹¹ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale - senza considerare le anticipazioni già percepite - sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (l'importo dell'assegno sociale annuo per il 2016 è di € 5.824,91).



o direttamente dai fondi pensione autorizzati dalla Covip.

- TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ad altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.
- MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE: l'iscritto può decidere di mantenere la posizione presso il fondo
 pensione, con versamento di eventuale contribuzione volontaria. Per effettuare questa scelta è
 sufficiente un anno di contribuzione al fondo pensione.

6.2 PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

In generale, dal momento in cui si aderisce e fino al momento della prestazione per pensionamento, non è possibile chiedere l'erogazione totale o parziale della propria posizione, tranne per alcune fattispecie regolamentate dalla legge di seguito riportate.

6.2.1 Anticipazione

L'iscritto può chiedere l'anticipazione della propria posizione individuale nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento, per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalla struttura sanitaria pubblica per sé, coniuge o figli, nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato;
- dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensioni¹², per:
 - acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato;
 - ulteriori esigenze dell'iscritto nel limite massimo del 30% dell'importo accumulato. In questo caso, il fondo non richiede alcuna motivazione e non occorre presentare documentazione a supporto. Sono da ricondurre in tale ambito le

Perché queste limitazioni per l'anticipazione?

L'anticipazione non può essere considerata una prestazione previdenziale. E' stata introdotta nella legge per alcune necessità prima supportate dall'anticipo del TFR in quanto i nuovi iscritti di prima occupazione successiva al 28/4/1993 hanno l'obbligo di versare l'intero TFR nel fondo pensione.

L'anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la stessa motivazione. In ogni caso, non è possibile superare il limite del 75% degli importi accumulati.

aspettativa non retribuita per malattia del bambino e congedi formativi¹³.

anticipazioni per le spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali,

Le modalità per richiedere le anticipazioni sono definite negli Statuti o in appositi Regolamenti.

Gli iscritti hanno comunque la possibilità, in un momento successivo, di reintegrare la propria posizione previdenziale per l'importo anticipato.

6.2.2 Trasferimento

Il trasferimento della posizione individuale è consentito:

in caso di cambiamento del rapporto di lavoro (in alternativa al riscatto o al mantenimento della posizione presso il fondo): quando l'iscritto cambia lavoro, può trasferire la propria posizione individuale presso il fondo

Sono un "vecchio" iscritto e cambio lavoro. Cosa succede?

Se trasferisco la posizione individuale a un altro fondo, mantengo la qualifica di vecchio iscritto.

Se invece riscatto il capitale, perdo la qualifica di vecchio iscritto, e se decido di aderire successivamente all'eventuale Fondo costituito presso la nuova azienda (o a un altro Fondo) sarò un "nuovo" iscritto.

pensioni negoziale legato alla nuova occupazione o presso un fondo pensione aperto;

¹² Ai fini degli 8 anni sono validi anche periodi di contribuzione presso fondi precedenti, purché la relativa posizione non sia stata "riscattata".

¹³ L. 53/00, art. 7.

• per libera scelta del lavoratore anche in costanza di rapporto di lavoro, dopo una permanenza minima nel fondo di due anni: tuttavia, all'attualità non è prevista la "portabilità" della contribuzione aziendale e, quindi, il trasferimento della posizione individuale comporta la perdita della contribuzione aziendale prevista dagli accordi stipulati nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

6.2.3 Riscatto della posizione maturata

Il riscatto, cioè la liquidazione di tutto il montante accumulato nella posizione individuale, è possibile in tutti i casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica.

• **RISCATTO PARZIALE** (50% della posizione individuale maturata):

nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, nonché in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni.

Rientra in questa casistica l'accesso al Fondo di Solidarietà: in tal caso l'iscritto può riscattare il 50% della posizione maturata, senza alcuna penalizzazione fiscale (viene considerata come la prestazione pensionistica); se viene riscattato l'intero capitale maturato, sul restante 50% viene applicata la tassazione prevista per il riscatto "per cause diverse".

RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ PERMANENTE O INOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 48 MESI :

nei casi di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (in questo caso l'iscritto può accedere alla normale prestazione pensionistica in rendita e/o capitale come illustrato nei paragrafi precedenti- Dlgs 252/2005 art. 11, c 4).

• RISCATTO IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO:

in caso di morte dell'iscritto prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione. Il riscatto dell'intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'iscritto¹⁴. La Covip ha chiarito che il diritto al riscatto compete agli eredi solo in mancanza di una diversa volontà dell'iscritto di designare altri beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche. Gli importi liquidati dal Fondo Pensione non rientrano nell'asse ereditario (anche se a favore degli "eredi testamentari o legittimi").

In mancanza di disposizioni del lavoratore e di eredi, la posizione resta acquisita dal fondo pensioni.

• RISCATTO TOTALE PER CAUSE DIVERSE:

si intendono tutte le causali, diverse da quelle precedentemente esposte, che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensionistico stesso.

Possono quindi riscattare l'intera posizione i lavoratori che si dimettono, che sono ceduti ad altre società per cessione di ramo d'azienda, nonché il personale esodato (per la quota di riscatto superiore al 50% del capitale maturato).

In questi casi vi è la perdita di alcuni benefici fiscali sull'erogazione del capitale riscattato.

La legge penalizza dal punto di vista fiscale i lavoratori che, quando cambiano lavoro, riscattano la propria posizione individuale anziché trasferirla ad altro fondo pensione: la giustificazione è che i benefici fiscali sono riservati al solo utilizzo previdenziale delle somme accantonate.

Ricordiamo che è possibile trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione o mantenerla presso il fondo anche senza versare eventuale contribuzione volontaria.

Gli statuti dei fondi pensione possono stabilire, con riferimento all'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'iscritto, anche la possibilità di riscatti parziali della posizione individuale¹⁵.

¹⁴ La designazione dei beneficiari deve avvenire con apposita comunicazione prevista nei vari fondi pensione. L'iscritto in qualsiasi momento può revocare, modificare o integrare la designazione di beneficiari.

¹⁵ Orientamento Covip del 29/3/2012.



6.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE

I fondi pensione possono offrire la copertura degli eventi di invalidità totale permanente e di morte dell'iscritto, mediante convenzione assicurativa.

Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l'iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati¹⁶ in caso di premorienza dell'iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.

7 DISCIPLINA FISCALE

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

I tre momenti in cui il risparmio previdenziale è soggetto ad imposizione fiscale e in cui si possono prevedere agevolazioni ed esenzioni sono:

- quando si versano i contributi,
- quando maturano i rendimenti della gestione finanziaria,
- quando vengono erogate le prestazioni.

La normativa fiscale italiana prevede che ai tre momenti rilevanti ai fini della tassazione si possa applicare il seguente schema:

ETT = Esenzione dei contributi + Tassazione dei rendimenti + Tassazione delle prestazioni.

7.1 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi che il lavoratore versa nel fondo sono oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF nel limite massimo annuo di $\in 5.164.57^{17}$.

Ai fini del computo del limite di deducibilità si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali.

Occorre considerare, pertanto:

- i contributi versati dall'azienda, compreso l'eventuale versamento derivante dall'esercizio dell'opzione sul buono pasto;
- eventuali versamenti in piani previdenziali individuali;
- i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

Il TFR versato al fondo pensione, invece, non concorre al raggiungimento del limite di deducibilità.

Nel caso vengano versati contributi superiori al limite di € 5.164,57, la parte eccedente non sarà deducibile e di conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF). Quando il lavoratore andrà in pensione, la prestazione in capitale o rendita corrispondente a questi contributi non sarà più tassata¹⁸.

Qual è il vantaggio fiscale in busta paga?

La deducibilità dei contributi è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: ciò si traduce in una riduzione della base imponibile e quindi in una riduzione dell'IRPEF. Il risparmio sarà pari alle imposte che non verranno pagate in busta paga: ad esempio, per un lavoratore, che versa alla previdenza complementare contributi pari a \in 100 ed è tassato, per il suo reddito, con aliquota marginale Irpef del 38%, il costo effettivamente sostenuto sarà di \in 62, con un risparmio fiscale di \in 38.

¹⁶ Essendo una prestazione accessoria del fondo segue la "vita" complessiva della posizione individuale. Pertanto, i beneficiari designati sono necessariamente gli stessi indicati per il riscatto in caso di morte dell'iscritto.

¹⁷ Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In particolare è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, fino a un ammontare pari alla differenza tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a € 2.582,29 l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori fino ad un massimo di € 7.746,86.

¹⁸ A tal fine, i lavoratori, che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale, devono inviare al fondo pensioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, un'autocertificazione per evitare la doppia tassazione al momento dell'erogazione della prestazione



I contributi a carico del datore di lavoro costituiscono costo del lavoro e pertanto sono interamente deducibili per l'azienda ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Sono assoggettati al solo contributo di solidarietà del 10%, versato all'Inps, che è a carico dell'azienda.

7.2 REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

I Fondi Pensione, dal punto di vista di beneficiari di rendite finanziarie, sono considerati soggetti "lordisti", e pertanto, di norma, vengono loro riconosciuti i rendimenti finanziari al lordo della normale imposta sostitutiva gravante su tali redditi.

Al risultato finanziario netto maturato annualmente dal fondo pensione, a partire dal 2014, è applicata un'imposta sostitutiva del 20% a titolo definitivo, con eccezione dei rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed equiparati che vengono tassati al 12,5% ¹⁹ (anziché l'imposta ordinaria del 26% applicata sulle rendite finanziarie).

7.3 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

La tassazione delle prestazioni prevista per i fondi pensione è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria prevista per le pensioni INPS.

L'ultima riforma ha ulteriormente agevolato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare: come appare evidente nelle successive tabelle, le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote IRPEF ordinarie ed inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR.

Sono applicati regimi fiscali diversi alle prestazioni in rendita rispetto a quelle in capitale, con differenti tassazioni per le prestazioni dei Vecchi Iscritti e dei Nuovi Iscritti.

Inoltre, l'entrata in vigore dapprima del <u>D.Lgs. 47/2000</u> e successivamente del <u>D.Lgs. 252/2005</u> ha comportato tre differenti regimi fiscali (cosiddetto pro rata) per le somme maturate nei distinti periodi, e più precisamente:

- dalla data di iscrizione al 31/12/2000
- dal 1/1/2001 al 31/12/2006
- dal 1/1/2007.

Si premette innanzitutto che le somme da tassare per le prestazioni che prevedono l'erogazione di un capitale:

- sono incrementate dall'importo lordo delle eventuali anticipazioni già percepite,
- sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo, e quindi ai differenti regimi fiscali, fino a giungere al regime più recente.

Nelle pagine seguenti gli schemi riepilogativi dei regimi fiscali

⁽è comunque sempre possibile comunicare al Fondo gli eventuali contributi che hanno superato il limite di deducibilità in un particolare anno, purché ciò avvenga prima della chiusura della propria iscrizione).

¹⁹ Legge n. 190 del 23/12/2015 (Legge di stabilità 2015) Art. 1 comma 621, 622 e 624, con effetto retroattivo dal 2014.



7.3.1 Regime fiscale vecchi iscritti

	Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 1/1/2007
Prestazione in rendita	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) su un imponibile pari all'87,50% della rendita riferita al montante maturato.	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sulla rendita riferita al montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati con aliquota dell'11% fino al 2013 e del 20% dal 1/1/2014) ed eventuali contributi "non dedotti" (già tassati in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). Il rendimento della prestazione in rendita che matura durante la fase di erogazione è tassato al 26% (fatta eccezione per la quota di rivalutazione riferibile a titoli pubblici, su cui si applica il 12,50%).	Ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 15%, riducibile fino al 9% ²⁰ , sulla rendita riferita al montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati con aliquota dell'11% fino al 2013 e del 20% dal 1/1/2014) ed eventuali contributi "non dedotti" (già tassati in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). Il rendimento della prestazione in rendita che matura durante la fase di erogazione è tassato al 26% (fatta eccezione per la quota di rivalutazione riferibile a titoli pubblici, su cui si applica il 12,50%).
Prestazione in capitale fino al 100%	Tassazione separata con aliquota TFR ²¹ sul montante maturato al netto dei contributi versati dall'iscritto fino al 4% della retribuzione annua, e dedotti i rendimenti ottenuti nel periodo che sono tassati con aliquota del 12,50%.	Tassazione separata con "aliquota interna" sul montante maturato dal 1/1/2001 dedotti eventuali contributi già tassati. Vengono ritassati con "aliquota interna" anche i rendimenti già tassati, salvo il caso in cui la conversione dei due terzi del montante maturato dal 1/1/2001 produca una	

²¹ A titolo puramente indicativo, l'aliquota TFR è 25% - 28%.

L'aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni.

²² Il calcolo per determinare l'aliquota interna è il seguente: si divide l'importo da tassare per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi l'ammontare dell'imposta per il reddito di riferimento si ottiene l'aliquota interna. A titolo puramente indicativo, l'aliquota interna è 37%, 35%.

²³ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante stesso sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (pari, per il 2016, a € 5.824,91). Il criterio è simile, ma non identico, a quello utilizzato per i Nuovi iscritti.



Prestazione	Tassazione separata con	Tassazione separata con	Tassazione d'imposta a
in capitale	aliquota TFR sul	"aliquota interna" sul	titolo definitivo del 15%,
fino al 50%	montante maturato dedotti	montante maturato dedotti i	riducibile fino al 9%, sul
	i contributi versati	rendimenti ed eventuali	montante maturato, dedotti i
	dall'iscritto fino al 4%	contributi già tassati.	rendimenti ed eventuali
	della retribuzione annua e		contributi già tassati.
	i rendimenti ottenuti nel		Anche in questo caso deve
	periodo, che sono tassati		essere esercitata l'opzione
	con aliquota "finanziaria"		per l'applicazione del regime
	del 12,50%.		fiscale per i Nuovi Iscritti.
Anticipazioni per	_	on "aliquota interna" sul	Tassazione d'imposta a
spese sanitarie		lotti i contributi versati	titolo definitivo del 15%,
		a retribuzione annua (periodo	riducibile fino al 9%,
	fino al 31/12/2000).		dedotti i rendimenti ed
			eventuali contributi già
		on "aliquota interna" sul	tassati.
Anticipazioni per	Tassazione separata co	Tassazione d'imposta a	
acquisto /	montante maturato dedotti i contributi versati		titolo definitivo del 23%,
ristrutturazione	dall'iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo		dedotti i rendimenti ed
casa e per ulteriori	fino al 31/12/2000).		eventuali contributi già
esigenze			tassati.
Trasferimenti	Nessuna tassazione		
Riscatto totale per	Stessa tassazione della	Stessa tassazione della	Tassazione d'imposta a
invalidità, morte	prestazione in capitale.	prestazione in capitale.	titolo definitivo del 15%,
dell'iscritto,			riducibile fino al 9%, sul
riscatto parziale			montante maturato, dedotti i
per mobilità			rendimenti ed eventuali
			contributi già tassati.
Riscatto per cause	Stessa tassazione della	Tassazione ordinaria Irpef	Tassazione d'imposta a
diverse	prestazione in capitale.	(scaglioni progressivi) sul	titolo definitivo del 23% sul
		montante maturato, dedotti i	montante maturato, dedotti i
		rendimenti e gli eventuali	rendimenti ed eventuali
		contributi già tassati.	contributi già tassati.



7.3.2 Regime fiscale nuovi iscritti

	Montante maturato fino al 31/12/2000	Montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 1/1/2007
Prestazione in rendita (50% o quota superiore in base alla scelta dell'iscritto)	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) su un imponibile pari all'87,50% della rendita riferita al montante maturato.	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sulla rendita riferita al montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati con aliquota dell'11% fino al 2013 e del 20% dal 1/1/2014) ed eventuali contributi "non dedotti" (già tassati in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità Il rendimento della prestazione in rendita che matura durante la fase di erogazione è tassato al 26% (fatta eccezione per la quota di rivalutazione riferibile a titoli pubblici, su cui si applica il 12,50%).	Ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 15%, riducibile fino al 9% ²⁴ , sulla rendita riferita al montante maturato, dedotti i rendimenti (già tassati con aliquota dell'11% fino al 2013 e del 20% dal 1/1/2014) ed eventuali contributi "non dedotti" (già tassati in quanto superiori ai limiti previsti di deducibilità). Il rendimento della prestazione in rendita che matura durante la fase di erogazione è tassato al 26% (fatta eccezione per la quota di rivalutazione riferibile a titoli pubblici, su cui si applica il 12,50%).
Prestazione in capitale (fino al 50%, salvo che la conversione del montante produca una rendita esigua ²⁵)	Tassazione separata con "aliquota interna" ²⁶ sulla quota erogata, dedotti i contributi versati dall'iscritto fino al 4% della retribuzione annua e una franchigia pari a € 309,87 per ogni anno di conferimento del TFR ed in proporzione alla quota percentuale di TFR versato.	Tassazione separata con "aliquota interna" sulla quota erogata dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.	Tassazione d'imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sulla quota erogata dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.
Anticipazioni per spese sanitarie	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Tassazione d'imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.
Anticipazioni per acquisto / ristrutturazione casa e per	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Tassazione d'imposta a titolo definitivo del 23%, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.

L'aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale - senza considerare le anticipazioni già percepite - sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (pari, per il 2016, a € 5.824,91).

²⁶ Il calcolo per determinare l'aliquota interna è il seguente: l'importo da tassare si divide per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi l'ammontare dell'imposta per il reddito di riferimento si ottiene l'aliquota interna.



ulteriori esigenze			
Trasferimenti	Nessuna tassazione		
Riscatto totale per invalidità, morte dell'iscritto, riscatto parziale per mobilità	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Tassazione d'imposta a titolo definitivo del 15%, riducibile fino al 9%, sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.
Riscatto per cause diverse	Stessa tassazione della prestazione in capitale.	Tassazione ordinaria Irpef (scaglioni progressivi) sul montante maturato, dedotti i rendimenti.	Tassazione d'imposta a titolo definitivo del 23% sul montante maturato, dedotti i rendimenti ed eventuali contributi già tassati.



8 SCHEDE RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Con <u>l'accordo del 7 ottobre 2015</u>, ha preso il via il processo di costituzione del Nuovo Fondo Pensioni di Gruppo a contribuzione definita.

Da luglio è operativo il **Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo**, che è diventato il Fondo di "riferimento" nel Gruppo.

Abbiamo predisposto la scheda sintetica del Nuovo Fondo di Gruppo, riservandoci di aggiornarla di volta in volta, seguendo con attenzione il processo di emanazione dei regolamenti/modulistica e di avvio dell'operatività:

• FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Abbiamo inoltre sintetizzato le norme relative ai principali altri Fondi di previdenza complementare e integrativa presenti nel Gruppo:

- CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
- CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SANPAOLO
- FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

Poiché sono fondi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, nelle schede non verranno riportate le prestazioni già illustrate nel <u>Capitolo 6</u>, in quanto tutti gli statuti sono adeguati alle normative di legge. Abbiamo comunque illustrato in una scheda anche la Cassa di Previdenza per il Personale San Paolo, che ricordiamo è un fondo a prestazione definita, dato il numero ancora elevato di iscritti in servizio.



8.1 FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Con accordi collettivi sottoscritti il 5 agosto 2015, è stato individuato nel nuovo "Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" l'ente attraverso il quale realizzare l'aggregazione delle forme di previdenza complementare a contribuzione definita presenti nel Gruppo.

Con l'accordo del 7 ottobre 2015 nell'ambito del Contratto Collettivo di Secondo Livello ha preso il via il processo di costituzione del Nuovo Fondo, con la garanzia della totale salvaguardia dei diritti e delle aspettative in capo ai singoli iscritti dei fondi di provenienza, in modo da assicurare la continuità con il passato.

Il percorso di aggregazione ha visto realizzarsi a luglio 2016:

- la fusione per incorporazione nel Nuovo Fondo del Fondo Pensioni Sanpaolo IMI e del FAPA;
- il trasferimento al Nuovo Fondo della Sezione B del Fondo Banco di Napoli e dei comparti a contribuzione definita del Fondo Banca Monte di Parma.

Il Fondo è quindi operativo.

8.1.1 Iscritti

Possono iscriversi al "Fondo" i dipendenti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Possono inoltre iscriversi i Tempi Determinati²⁷.

L'adesione è volontaria e può avvenire anche solo attraverso conferimento tacito od esplicito del TFR.

Il Fondo ha per destinatari:

- i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia;
- i dipendenti delle Fondazioni Bancarie che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti specifici accordi di adesione;
- i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o dei Gruppi che lo hanno costituito, per i quali è stata prevista da specifici accordi collettivi la conservazione dell'iscrizione al momento dell'uscita dal Gruppo;
- tutti coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del "Fondo";
- i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il "Fondo" (sono in corso di definizione le modalità di adesione).

Sono iscritti automaticamente tutti coloro che avevano posizioni individuali nel Fondo Pensioni Sanpaolo IMI, nel FAPA, nella Sezione B del Fondo Banco di Napoli e nei comparti a contribuzione definita del Fondo Banca Monte di Parma.

Sono iscritti al Fondo i colleghi che non avevano mai aderito a fondi pensione e hanno inviato la domanda di adesione, oltre ai colleghi che erano iscritti a Fondi Aperti e hanno aderito tramite l'apposito applicativo.

8.1.2 Adesione

L'adesione, come prevede la legge, è volontaria e può essere effettuata in qualsiasi momento.

Tuttavia, se il lavoratore si iscrive entro i primi 6 mesi, può far decorrere la propria adesione dalla data di assunzione.

Sono iscritti i lavoratori tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi delle disposizioni di legge²⁸: in questo

²⁷ Per i TD però non è prevista alcuna contribuzione aziendale.

²⁸ Vedi paragrafo 3.1 "Conferimento del TFR".



caso, per poter beneficiare della contribuzione aziendale, occorre formalizzare la "piena" adesione al Fondo pensione (tramite apposito "Modulo richiesta attivazione contributo del Datore di lavoro").

Per iscriversi o formalizzare la "piena" adesione è necessario utilizzare gli **appositi moduli** pubblicati su Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Modulistica.

8.1.3 Contribuzione

Ricordiamo che la contribuzione dell'azienda è differenziata in base ai vari accordi sottoscritti nel tempo: la percentuale è comunque indicata nel proprio prospetto individuale del Fondo Pensioni, reperibile anche sul sito²⁹, o facilmente desumibile dalla busta paga.

Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR. Riportiamo qui sotto le contribuzioni relative alle nuove adesioni:

• Contribuzione dell'azienda: 2,5% dal 1/1/2016, 3% dal 2017 e 3,5% dal 2018.

Per i lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento professionale e per il periodo medesimo, la contribuzione prevista è pari al 4%, senza obbligo contributivo in capo all'iscritto.

• Contribuzione del lavoratore: fermo restando che non vi è alcun obbligo contributivo per l'iscritto senza che venga meno il versamento della contribuzione aziendale, è possibile scegliere un versamento integrativo fino al 20% (indicando percentuali con un solo decimale dopo la virgola, ad esempio 2,5%). La scelta può essere variata, tramite apposita procedura Intesap, di norma a giugno o dicembre di ogni anno con decorrenza il mese successivo.

Tutti gli iscritti al Nuovo Fondo per i quali esisteva un obbligo di contribuzione minima a loro carico (ad es. nel FAPA era previsto il 2%) potranno decidere di ridurla o sospenderla, senza che venga meno il versamento della contribuzione aziendale.

• Conferimento del TFR:

- Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993: 100%
- Lavoratori di prima occupazione alla data del 28/4/1993: facoltà di versare il 25%, 50%, 75% o 100%. E' possibile attivare o incrementare il versamento TFR in qualsiasi momento dell'anno tramite il modulo reperibile in Intranet>Persona>Welfare>Previdenza Complementare>Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo>Modulistica>Attivazione/Variazioni contributive.

Altri versamenti

La posizione individuale viene anche alimentata da:

- eventuale versamento derivante dall'opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto,
- contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a carico degli iscritti alle Casse Intesa, Sanpaolo e FIA,
- eventuali ulteriori versamenti una tantum tramite bonifico, esclusivamente nel periodo **tra il 15 gennaio e il 25 novembre di ogni anno.** Tali versamenti possono essere effettuati sia per sé stessi sia in favore di "famigliari fiscalmente a carico", seguendo le Istruzioni e utilizzando la modulistica disponibili in Intranet>Persona>Welfare>Previdenza Complementare>Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo>Modulistica>Versamenti contributi volontari "una tantum" .

8.1.4 Gestione

Fino alla definizione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo dei nuovi comparti d'investimento (indicativamente entro fine anno), le posizioni individuali degli iscritti continueranno ad essere investite nei

²⁹ Al momento, in attesa della creazione del sito internet del Nuovo Fondo, rimangono disponibili le Aree riservate dei siti dei Fondi di provenienza su Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e su internet per il <u>Fondo FAPA</u>, per il <u>Fondo SPIMI</u>, per la sez. B del <u>Fondo BDN</u> e per il <u>Fondo MONTE PARMA</u>.





comparti di provenienza.

Gli aderenti possono monitorare l'andamento dei comparti consultando la tabella presente in Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Rendimenti.

È stato individuato il comparto garantito previsto dalla legge nella "Linea Assicurativa No Load" (già del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo).

8.1.5 Iscrizione dei familiari fiscalmente a carico

Gli iscritti possono costituire nel Nuovo Fondo una posizione previdenziale direttamente a nome di un familiare fiscalmente a carico³⁰.

Regolamento e modulistica sono disponibili in Intranet>Persona>Welfare>Previdenza Complementare>Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo>Modulistica>Adesione e contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico.

I versamenti contributivi vanno effettuati tramite Servizio SDD Finanziario (Sepa Direct Debit finanziario). La periodicità e l'ammontare dei versamenti sono comunicati in sede di adesione, inviando l'apposito modello SDD, timbrato dalla Banca e corredato, se possibile, dal rapporto di caricamento rilasciato dalla Banca stessa. L'importo minimo di ciascun versamento non può essere inferiore a 50 euro.

E' inoltre possibile effettuare, dal 15 gennaio al 25 novembre di ogni anno, versamenti aggiuntivi "una tantum" tramite bonifico.

Il Fondo provvederà annualmente a trasmettere una certificazione per la deduzione dei contributi in sede di dichiarazione dei redditi.

Le posizioni già costituite nei Fondi di provenienza sono state trasferite al Nuovo Fondo.

8.1.6. Prestazioni accessorie

Gli iscritti hanno la possibilità di attivare un'assicurazione contro il rischio morte o, in alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente. Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l'iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell'iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.

Per gli iscritti provenienti dal Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI e dal Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo (FAPA), **già assicurati per l'anno 2016,** il rinnovo delle polizze è automatico, fatta salva la facoltà degli stessi di far pervenire disdetta entro il 10 dicembre utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sezione intranet del Fondo.

Le nuove richieste di adesione dovranno invece pervenire al Fondo entro il 7 novembre.

Gli interessati possono scegliere se assicurarsi contro il rischio **Morte** o, in alternativa, contro il **rischio Morte** e **Invalidità Permanente**, decidendo inoltre l'ammontare del capitale assicurato tra le seguenti opzioni:

- capitale fisso di Euro 100.000;
- capitale fisso di Euro 150.000;
- capitale variabile in funzione dell'età, crescente sino a 47 anni e poi decrescente oltre i 47 anni.

Circolare e modulistica sono reperibili in Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Modulistica > Prestazioni accessorie per Caso Morte o Morte e Invalidità Permanente .

Coloro che, avendo aderito in passato ad una delle opzioni, intendono variare la tipologia di copertura / convenzione, dovranno ritrasmettere tutta la modulistica prevista come se fosse una prima adesione. L'attivazione della nuova copertura assicurativa comporta l'automatica disdetta della precedente.

Gli iscritti, ex Banco di Napoli ed ex Carisbo, provenienti dalla sezione B del Fondo pensione Banco di Napoli continuano a beneficiare di copertura assicurativa contro il rischio morte, i cui oneri sono a carico delle rispettive aziende.

-

³⁰ Per tutti gli aspetti relativi vedi capitolo 4 "Iscrizione familiari fiscalmente a carico".



Grazie a tale copertura assicurativa, gli eredi o i beneficiari designati avranno diritto alla corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale, che è determinato annualmente in relazione all'età dell'iscritto, attualmente pari a:

Non verrà riproposta per il 2017 la polizza Allianz che dava la possibilità di integrare la copertura della polizza obbligatoria.

Coloro che vorranno garantirsi una copertura di importo superiore a quando previsto dalla polizza obbligatoria, dovranno avvalersi, entro il 7 novembre 2016, delle Convenzioni proposte dal Nuovo Fondo che, seppur meno flessibili, risultano meno onerose della precedente convenzione Allianz.

8.1.7 Anticipazioni

Le modalità e la documentazione necessaria per richiedere l'anticipazione della propria posizione individuale (vedi paragrafo 6.2.1) sono riportate nel relativo Regolamento, reperibile in Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Modulistica.

A ottobre è ripresa l'operatività relativa all'erogazione delle anticipazioni.

8.1.8 Riscatti parziali

Nel caso di dimissioni, licenziamento, mobilità o accesso al Fondo di solidarietà³¹, cessione di contratto ad aziende al di fuori del Gruppo, l'iscritto può riscattare "per cause diverse" la propria posizione maturata anche in misura soltanto parziale, con quote non inferiori al 20% del montante maturato e con un massimo di 5 volte.

8.1.9 Informativa

Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo INTESA SANPAOLO

Sede Legale: P.za P. Ferrari, 10 – 20121 Milano Uffici Amministrativi: Via A. Cechov, 50/5 - 20151 Milano

Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino

Telefono: 02 87947180 - Milano

011 5550004 - Torino

Indirizzo e-mail: FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasanpaolo.com

Sito intranet: Persona > Welfare > Previdenza Complementare >

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

(solo da terminale aziendale)

Service: Previnet

Contact Center: Intranet > Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione a

contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo > Contact Center

(solo da terminale aziendale)

_

³¹ Per gli esodati, oltre alla facoltà di richiedere il primo riscatto del 50% per mobilità con tassazione agevolata, si aggiunge quindi anche la possibilità, solo sulla parte residua, di richiedere eventuali riscatti frazionati per un massimo di 5 volte.



8.2 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

La Cassa di Previdenza del Personale CARIPARO, già Ente Morale riconosciuto con regio decreto il 23 dicembre 1937, ha operato come ente esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria fino al 31/12/1990. Dal 1° gennaio 1991 opera come fondo integrativo dell'INPS.

Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1998 il regime integrativo previsto per gli "iscritti" in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell'erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 30 giugno 1998.

La Cassa di Previdenza è suddivisa in tre sezioni separate aventi proprio esclusivo patrimonio:

- due sezioni, denominate rispettivamente "Pensionati Fondo" e "Pensionati Fip", sono a prestazioni definite ed erogano trattamenti integrativi dell'INPS ai pensionati alla data del 30 giugno 1998;
- una sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale è destinata ai dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza alla data del 31/12/1990 e in servizio alla data del 30 giugno 1998.

In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione a contribuzione definita.

8.2.1 Iscritti

Sono iscritti i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo assunti entro il 31/12/1990³² e in servizio alla data del 30/6/1998.

8.2.2 Adesione

L'adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell'INPS.

8.2.3 Contribuzione

Le percentuali di contribuzione sono calcolate sulla retribuzione utile per la determinazione del TFR.

- Contribuzione dell'azienda: 5,202%.
- Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,612 % e massimo pari al 14%. La scelta del lavoratore può essere modificata, tramite apposita procedura in INTESAP, di norma a giugno e a dicembre con effetto dal mese successivo, indicando numeri percentuali interi.

³² Il personale assunto dopo il 1/1/1991 poteva iscriversi ai seguenti Fondi Aperti: INA A CONTRIBUTI DEFINITI, PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, PREVIRAS FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA, UNIPOL PREVIDENZA, EPTAFUND EUGANEO PREVIDENZA (destinato al personale ex Banca Agricola di Cerea). <u>L'accordo del 7 ottobre 2015</u> prevede l'iscrizione al Nuovo Fondo dal 1/7/2016 dei colleghi oggi iscritti a Fondi Aperti. Questi colleghi potranno trasferire la loro posizione individuale al Nuovo Fondo o mantenerla presso il fondo Aperto, ma la contribuzione aziendale verrà versata solamente alla nuova posizione presso il Nuovo Fondo.





• Conferimento del TFR: ricordiamo che il <u>D.Lgs 252 del 2005</u> stabiliva che tutti i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota destinata.

Altri versamenti

La posizione individuale viene anche alimentata da:

- eventuale versamento derivante dall'opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto;
- contribuzione aziendale derivante dal recupero del maggiore onere contributivo al Fondo Sanitario a carico degli iscritti al FIA.

8.2.4 Gestione patrimoniale

La Sezione è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in "monte unico", e con una linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR.

8.2.5 Informativa

Indirizzo: Cassa di Previdenza Cariparo

Via Trieste, 57/59 35121 Padova Tel. 0496539674-5

Indirizzo mail: cassaprevidenza.cariparo@crveneto.it

Sito Intranet: Persona – Welfare - Previdenza complementare - Cassa Previdenza Cariparo

<u>Cassa-previdenza-cariparo</u> (solo da terminale aziendale)

Sito Internet: Cassa previdenza Cariparo Internet (solo ISCRITTI)



8.3 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SAN PAOLO

La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituita in base alla Legge n. 55/1958, ha operato come ente esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria erogando la pensione di base per i dipendenti del San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, fino al 31/12/1990.

Dal 1° gennaio 1991, e in particolare dopo <u>la Legge 449/1997</u>, la Cassa di Previdenza opera come fondo integrativo dell'INPS, mediante prestazioni pensionistiche che unite all'assegno previdenziale di base consentono il raggiungimento di un determinato livello economico. È prevista una garanzia solidale dell'azienda nei confronti degli impegni previdenziali della Cassa.

La Cassa di Previdenza è quindi un fondo a prestazione definita.

8.3.1 Iscritti

Sono iscritti i dipendenti dell'ex San Paolo di Torino assunti entro il 31/12/1990³³.

8.3.2 Adesione

L'adesione alla Cassa di Previdenza era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell'INPS.

8.3.3 Contribuzione

Si tratta di una contribuzione quasi simbolica: lo scopo degli accordi sindacali è stato di mantenere il rapporto 1 a 4 tra la contribuzione del dipendente e quella dell'azienda, stabilito dal vecchio Statuto, nel caso di aumenti contributivi futuri. Di fatto, è con il proprio patrimonio accumulato che la Cassa eroga la prestazione integrativa.

Le percentuali di contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza (tutte le voci fisse di retribuzione).

- Contribuzione dell'azienda: 0,04%
- Contribuzione del lavoratore: 0,01%
- Conferimento del TFR: non è previsto, essendo la Cassa un fondo a prestazione definita. Il personale iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi.

8.3.4 Prestazioni

Essendo un fondo a prestazione definita, la Cassa di Previdenza prevede l'erogazione di una prestazione integrativa della pensione INPS nella misura stabilita dallo Statuto della Cassa.

Diritto alla pensione

I requisiti necessari per usufruire dell'assegno integrativo sono:

- il conseguimento del diritto ad una pensione INPS (di vecchiaia, anticipata o di invalidità/inabilità) calcolata con il sistema retributivo o misto³⁴,
- un minimo di 10 anni di contribuzione effettiva alla Cassa di Previdenza.

Calcolo della pensione

L'assegno della Cassa di Previdenza è, come già detto, integrativo alla pensione erogata dall'INPS. L'ammontare della prestazione della Cassa è tale da permettere al lavoratore collocato a riposo di ricevere una

³³ Il personale iscritto alla Cassa di Previdenza è iscritto anche al Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo IMI. Vedi scheda relativa.

³⁴ La Cassa di Previdenza non eroga alcuna prestazione in caso di pensione INPS calcolata unicamente con il sistema contributivo. Pertanto le lavoratrici che effettuano l'opzione per la pensione con almeno 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età perdono per sempre l'integrazione pensionistica della Cassa.



pensione complessiva (INPS + Cassa) pari al 2,25% della retribuzione annua lorda³⁵ per ogni anno di contribuzione valido ai fini Cassa Previdenza.

La pensione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione annua pensionabile, con 40 anni di contribuzione validi.

La retribuzione annua pensionabile è calcolata partendo dall'ultima mensilità ricevuta (voci fisse) prima del collocamento a riposo, ragguagliata ad anno (cioè moltiplicata per 13 mensilità).

La <u>Legge 214/2011</u> (Riforma Fornero) ha innalzato il requisito dei 40 anni per l'accesso al pensionamento. Pertanto, la quota di pensione integrativa a carico della Cassa di Previdenza consiste nella differenza derivante dal confronto tra la prestazione pensionistica riferita a 40 anni (calcolata sulla retribuzione in essere al compimento del 40° anno di contribuzione alla Cassa) e la prestazione INPS, sempre riferita a 40 anni di contribuzione, determinata con le regole INPS.

Gli anni di contribuzione validi ai fini Cassa comprendono quelli di effettiva contribuzione, il periodo riscattato del corso legale di laurea, i periodi di lavoro svolto al di fuori del Sanpaolo ricongiunti alla Cassa dall'INPS, i periodi coperti da contributi figurativi.

La frazione di anno in corso al momento del pensionamento viene considerata come anno intero se raggiunge almeno i 6 mesi, se invece è inferiore non viene considerata.

I periodi di lavoro a part time sono considerati pro-quota, vale a dire nella percentuale tra orario di lavoro a part time e a tempo pieno, ai soli fini del 2,25%. Qualora il personale sia a part time al momento del pensionamento, la retribuzione presa a base del calcolo è quella che riceverebbe se lavorasse a tempo pieno.

Dal 1° gennaio 2013, a seguito della intervenuta decadenza della Convenzione a suo tempo stipulata fra INPS ed Enti creditizi, la pensione viene erogata separatamente, per quanto di competenza, dall'INPS e dalla Cassa di Previdenza.

Prestazione per i lavoratori che si dimettono

La Cassa eroga una prestazione detta "differita" agli iscritti che si dimettono e che hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva nella Cassa stessa.

Solo al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia INPS, la Cassa liquiderà all'interessato una prestazione integrativa pari alla differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo ed una pensione figurativa della Cassa di Previdenza calcolata nella misura del 2%, per ogni anno contributivo, della retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva.

Prestazione per i lavoratori nel caso di cessione di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo

In questo caso, al momento del pensionamento (per vecchiaia, anzianità o invalidità/inabilità), la Cassa liquiderà all'interessato una prestazione integrativa, sulla base degli anni di iscrizione alla Cassa stessa, pari alla differenza tra quanto erogato dall'INPS per lo stesso periodo ed una pensione figurativa della Cassa di Previdenza calcolata nella misura del 2,25%, per ogni anno contributivo, della retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio rivalutata nel tempo in base agli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva.

Prestazioni di invalidità/inabilità, prestazioni per i superstiti, rivalutazione della pensione

Si applicano le stesse norme dell'INPS anche sulla prestazione integrativa della Cassa di Previdenza.

8.3.5 Gestione patrimoniale

Poiché il patrimonio è indiviso, viene effettuata una gestione mono comparto, cioè le risorse sono considerate in "monte unico".

8.3.6 Informativa

Indirizzo: Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale San Paolo

Piazza San Carlo, 156

10121 Torino

_

³⁵ La retribuzione pensionabile ai fini della Cassa di Previdenza sono tutte le voci fisse di retribuzione.



Tel. 011555.2065

Indirizzo mail: cassa.previdintegr@intesasanpaolo.com

Sito Intranet: Persona – Welfare - Previdenza complementare - Cassa di Previdenza Sanpaolo

<u>Cassa Previdenza Integrativa San Paolo</u> (solo da terminale aziendale).

Sito Internet: www.cassaprevidenzasanpaolo.it



8.4 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

Il Fondo Pensioni Cariplo, in attuazione delle previsioni di legge e a seguito di accordi negoziali fra le OO.SS. e l'azienda, si è trasformato dal 1° maggio 2001 da fondo integrativo a prestazioni definite in fondo a regime complementare misto con la costituzione di due Sezioni:

- **Sezione 1** a prestazione definita eroga trattamenti sostitutivi e integrativi dell'INPS ai pensionati già alle dipendenze della Cariplo, o agli eventuali eredi;
- Sezione 2 a contribuzione definita è dedicata ai dipendenti in servizio.

In questa scheda riepiloghiamo le norme relative alla Sezione 2.

8.4.1 Iscritti

Sono iscritti alla Sezione 2 i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del Personale proveniente dall'Istituto Bancario Italiano, che non abbia richiesto l'iscrizione medesima ai sensi dell'accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992).

8.4.2 Adesione

L'adesione al Fondo era su base obbligatoria, considerata la sua origine esonerativa e sostitutiva dell'INPS.

8.4.3 Contribuzione

Le percentuali di contribuzione sono calcolate sull'imponibile INPS.

- Contribuzione dell'azienda: 4%.
- Contribuzione del lavoratore: contributo minimo pari allo 0,50% e massimo pari al 4%. La scelta può essere variata, tramite apposita procedura Intesap, di norma a giugno o dicembre di ogni anno con decorrenza il mese successivo. L'iscritto può anche sospendere la contribuzione a proprio carico, ma con conseguente sospensione del versamento della contribuzione aziendale.
- Conferimento del TFR: ricordiamo che il <u>D.Lgs 252 del 2005</u> stabiliva che tutti i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 dovevano effettuare la loro scelta sulla destinazione del TFR maturando, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto solo i lavoratori che non hanno destinato il TFR, in tutto o in parte, possono in qualsiasi momento decidere di conferirlo o aumentarne la quota destinata.

Altri versamenti

La posizione individuale viene anche alimentata da:

• eventuale versamento derivante dall'opzione biennale relativa alla destinazione del valore del buono pasto.

8.4.4 Prestazioni accessorie

Gli iscritti beneficiano di una copertura assicurativa sia contro il rischio morte o invalidità permanente che per sopravvenuto stato di non autosufficienza dell'iscritto, i cui oneri sono a carico dell'azienda³⁶.

Questa prestazione accessoria consente di tutelare sia l'iscritto in caso di invalidità permanente, sia gli eredi o i beneficiari designati in caso di premorienza dell'iscritto, attraverso la corresponsione di un capitale aggiuntivo rispetto alla liquidazione della posizione pensionistica individuale.

Il capitale assicurato in caso di morte o invalidità permanente è decrescente in base agli anni interi di anzianità lavorativa dell'iscritto, poiché diminuisce al crescere del grado di sicurezza offerto dal progredire del piano di accumulo della posizione individuale nel fondo pensioni. Per anzianità maggiori di 34 anni non viene assicurato nessun capitale.

³⁶ Per questa prestazione accessoria, l'Azienda versa al Fondo Pensioni un contributo aggiuntivo dello 0,30% dell'imponibile TFR.





Riportiamo alcuni esempi:

7 anni di anzianità € 126.500
 15 anni di anzianità € 64.923
 25 anni di anzianità € 18.986
 34 anni di anzianità € 4.397.

Invece la rendita annua garantita all'iscritto in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza è di € 6.000, pagabile in rate mensili anticipate.

8.4.5 Gestione patrimoniale

La Sezione 2 è strutturata secondo una gestione monocomparto, cioè le risorse sono considerate in "monte unico". Esiste all'interno della Sezione un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR.

8.4.6 Informativa

Indirizzo: Fondo Pensioni per il Personale Cariplo

Via Brera 10 20121 Milano

Tel. 028796.7405 - 7406

Sito Internet: www.fondopensionicariplo.it